

Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Concluso il 20 aprile 1995

Entrato in vigore mediante scambio di note il 21 gennaio 1997

(Stato 21 gennaio 1997)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo dell'Ucraina,

detti qui di seguito «Parti contraenti»,

animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,

nell'intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell'altra Parte,

consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

- (1) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
 - (a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la cittadinanza della medesima;
 - (b) gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altri enti costituiti o organizzati altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte;
 - (c) gli enti giuridici non costituiti secondo la legislazione di questa Parte contraente ma effettivamente controllati da persone fisiche o da enti giuridici di cui rispettivamente alle lettere (a) e (b) del presente paragrafo.
- (2) Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare:

RU 1998 2706

¹ Dal testo originale francese.

- (a) la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari;
 - (b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
 - (c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
 - (d) i diritti d'autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli d'utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
 - (e) le concessioni di diritto pubblico, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell'autorità, conformemente alla legge.
- (3) Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e ingloba in particolare, ma non esclusivamente, gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e gli onorari.
- (4) Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente e comprende le zone marittime adiacenti allo Stato costiero in questione, vale a dire la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale, in quanto questo Stato può esercitare su di esse la propria sovranità o giurisdizione in conformità del diritto internazionale.

Art. 2 Campo di applicazione

Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell'altra, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti, prima o dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.

Art. 3 Promozione, ammissione

- (1) Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell'altra Parte contraente e ammette tali investimenti in conformità delle proprie leggi e regolamenti.
- (2) Dopo aver ammesso un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente rilascia, conformemente alle proprie leggi e regolamenti, le necessarie autorizzazioni, comprese quelle per l'esecuzione di contratti di licenza, d'assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ogniquale volta risulti necessario, ciascuna Parte contraente si adopera per rilasciare le autorizzazioni richieste per le attività di consulenti o di altre persone qualificate di cittadinanza straniera.

Art. 4 Protezione, trattamento

- (1) Ciascuna Parte contraente protegge, sul proprio territorio, gli investimenti effettuati in conformità delle proprie leggi e regolamenti, da investitori dell'altra Parte contraente e non ostacola, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, l'estensione, la vendita e se del caso la liquidazione di tali investimenti.

(2) Ogni Parte contraente garantisce sul proprio territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte contraente. Questo trattamento non dev'essere meno favorevole di quello accordato da ogni Parte contraente agli investimenti effettuati sul proprio territorio dai propri investitori o di quello accordato da ogni Parte contraente agli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori della nazione più favorita, se quest'ultimo trattamento è più favorevole.

(3) Se una Parte contraente accorda particolari vantaggi agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, di un'unione doganale, di un mercato comune o di un'organizzazione regionale analoga o in virtù di un accordo per evitare la doppia imposizione, detta Parte contraente non è obbligata ad accordare gli stessi vantaggi agli investitori dell'altra Parte contraente.

Art. 5 Trasferimenti

(1) Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell'altra Parte contraente accorda a questi ultimi il trasferimento incondizionato dei relativi pagamenti, segnatamente:

- (a) i redditi da investimenti;
- (b) gli importi legati ai prestiti o altri obblighi relativi agli investimenti;
- (c) i conferimenti supplementari di capitali necessari al mantenimento o allo sviluppo dell'investimento;
- (d) il ricavo della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investimento, compresi gli eventuali plusvalori.

(2) I trasferimenti sono effettuati senza indugio in una moneta liberamente convertibile al saggio di cambio applicabile alla data del trasferimento conformemente alle norme di cambio in vigore.

Art. 6 Spoliazione, indennizzo

(1) Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell'altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione ch'essi siano presi su base non discriminatoria, siano conformi alle prescrizioni legali e implicino un indennizzo effettivo e adeguato. L'ammontare dell'indennizzo, interesse compreso, è stabilito nella moneta in cui l'investimento è stato effettuato o nella moneta accettata dall'investitore. È versato senza indugio all'avente diritto indipendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede.

(2) Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subito perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell'altra Parte contraente, fruiscono, da parte di quest'ultima, di un trattamento conforme all'articolo 4 paragrafo (2) del presente Accordo per quanto concerne la restituzione, l'indennizzo, la compensazione o ogni altra forma di liquidazione.

Art. 7 Condizioni più favorevoli

Le condizioni previste dal presente Accordo non ostano all'applicazione di condizioni più favorevoli convenute o da convenirsi da una Parte contraente con gli investitori dall'altra Parte contraente.

Art. 8 Surrogazione

Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali a un investimento effettuato da un investitore sul territorio dell'altra Parte, quest'ultima, in virtù del principio di surrogazione, riconosce la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte contraente nel caso in cui un pagamento sia stato effettuato in virtù di tale garanzia.

Art. 9 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente

(1) Onde trovare una soluzione in via amichevole alle controversie in merito agli investimenti tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente e impregiudicato l'articolo 10 del presente Accordo (Controversie tra Parti contraenti), le parti interessate procedono a consultazioni.

(2) Se queste consultazioni non sfociano in alcuna soluzione entro sei mesi a decorrere dalla richiesta di composizione, l'investitore può sottoporre la controversia a un tribunale ad hoc che, tranne diversa disposizione delle parti, è stabilito secondo le norme d'arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL).

(3) Qualora le due Parti contraenti abbiano aderito alla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, aperta alla firma a Washington D. C. il 18 marzo 1965², le controversie di cui al presente articolo possono, a richiesta dell'investitore, essere sottoposte al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti invece che alla procedura di cui al paragrafo (2) del presente articolo.

(4) Ogni Parte contraente acconsente di sottoporre all'arbitrato internazionale le controversie relative a un investimento.

(5) La Parte contraente che è parte in causa non può, in nessun momento della procedura d'arbitrato, avvalersi della propria immunità o eccepire il fatto che l'investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subito.

Art. 10 Controversie tra Parti contraenti

(1) Le controversie tra Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte in via diplomatica.

(2) Se le due Parti contraenti non giungono a un'intesa entro dodici mesi dall'insorgere della controversia, quest'ultima è sottoposta, a richiesta dell'una o dell'altra

² RS 0.975.2

Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo.

(3) Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro né dato seguito all'invito rivolto dall'altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l'arbitro è nominato, a richiesta di quest'ultima Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

(4) Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest'ultimo è nominato, a richiesta dell'una o dell'altra Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

(5) Se, nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia è impedito di esercitare il suo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest'ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente.

(6) Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la propria procedura.

(7) Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.

Art. 11 Osservanza degli impegni

Ciascuna Parte contraente assicura in ogni momento l'osservanza degli impegni assunti nei confronti degli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte contraente.

Art. 12 Disposizioni finali

(1) Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno in cui i due Governi si saranno reciprocamente notificato l'adempimento delle formalità costituzionali richieste per la conclusione e la messa in vigore di accordi internazionali e rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni. Sarà tacitamente rinnovato di volta in volta per un periodo di due anni, alle stesse condizioni, sempreché un venga denunziato per scritto, con preavviso di sei mesi.

(2) In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli 1-11 si applicheranno ancora per dieci anni agli investimenti effettuati prima della denuncia medesima.

Fatto a Kiev, il 20 aprile 1995, in doppio esemplare, in lingua francese, ucraina e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze prevarrà il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:
F. Blankart

Per il
Governo dell'Ucraina:
S. G. Ossyka

Protocollo

Firmando l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti, i plenipotenziari sottoscritti hanno inoltre convenuto le disposizioni seguenti, da considerarsi parte integrante dell'Accordo:

Ad articolo 1

(1) Ad un investitore di cui all'articolo 1 paragrafo (1) lettera (c) può essere chiesto di fornire la prova di detto controllo affinché sia riconosciuto dalla Parte contraente, sul cui territorio l'investimento è stato o deve essere effettuato, come investitore dell'altra Parte contraente.

(2) Gli investitori di cui all'articolo 1 paragrafo (1) lettera (c) non possono invocare l'articolo 6 del presente Accordo, qualora sia stato versato un indennizzo in virtù di una disposizione analoga di un altro accordo di protezione degli investimenti concluso dalla Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento.

Ad articolo 4

Il principio di trattamento nazionale di cui all'articolo 4 paragrafo (2) lascia impregiudicate le condizioni speciali che, conformemente alla legislazione delle Parti contraenti, si applicano agli investimenti esteri in materia di acquisto di terreni e di risorse naturali sui loro rispettivi territori.

Fatto a Kiev, il 20 aprile 1995, in doppio esemplare, in lingua francese, ucraina e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze prevarrà il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

F. Blankart

Per il
Governo dell'Ucraina:

S. G. Ossyka

